

Oggetto di questa mia osservazione è l'incompatibilità del progetto di cui alla pubblicazione con uno strumento vigente e caratterizzato da forza prescrittiva qual è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 1 del 10 gennaio 2013.

Incompatibilità dell'impianto con i "Criteri per la sostenibilità degli interventi e per l'inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio provinciale"

Le sue caratteristiche lo rendono inequivocabilmente in contrasto con le disposizioni dell'allegato 3b "Criteri per la sostenibilità degli interventi e per l'inserimento degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio provinciale", dove al punto 3.2.2, con riferimento agli impianti eolici da localizzarsi nel territorio aperto in contesti collinari e montani, si legge: *"L'impianto dovrà avere dimensioni correlate al soddisfacimento dei fabbisogni ed alla conservazione delle caratteristiche del paesaggio, con caratteristiche di integrazione paesaggistica, anche se a discapito di una lieve perdita di producibilità energetica. Si devono privilegiare soluzioni innovative e soluzioni col minore impatto sul territorio, privilegiando installazioni di impianti mini-eolici."*

Incompatibilità dell'impianto con gli "Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e ANPIL"

Il territorio su cui ricadrebbero tutti gli aerogeneratori a sud dell'abitato di Firenzuola, ossia quelli denominati FRZ1-2-3-4-5, nonché del cavidotto, è compreso tra gli "Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e ANPIL", in particolare in quello individuato in mappa dal codice A05 "Conca di Firenzuola, Giogo di Scarperia, Colla di Casaglia, monti dell'Alto Mugello e prati piani". Le norme di attuazione che li regolano dispongono che tali ambiti (art. 10 comma 1) *"(...) sono in particolare caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà. Tali ambiti, con salvezza dei servizi e delle attrezzature di cui all'art. 24, costituiscono invariante strutturale"* e che (art. 10 comma 4) *"fino all'istituzione di parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale, gli SU dei Comuni: a) consentono nuove edificazioni o trasformazioni urbanistiche solo se congruenti con le caratteristiche indicate al precedente comma 1; b) si conformano alla prescrizione che gli edifici esistenti aventi una utilizzazione non congruente con le caratteristiche dell'ambito non possono essere ampliati, salva la loro ristrutturazione al solo fine di garantirne un adeguamento funzionale; c) disciplinano i servizi e le attrezzature di rilievo sovracomunale in conformità all'art. 24."*

Si ritiene perciò che le opere di progetto, non rientrando tra quelle fatte salve dall'art. 24, nonostante i proponenti sostengano arbitrariamente il contrario, non sono da considerarsi compatibili con le prescrizioni di cui sopra.

Incompatibilità dell'impianto con i Siti di Importanza Regionale SIR – Siti Rete Natura 2000

Nella sommaria analisi delle interferenze con gli strumenti di pianificazione contenuta nella relazione generale, il proponente rileva che gli aerogeneratori non insisterebbero su Siti di Importanza Regionale – Siti natura 2000. Si osserva però che gli aerogeneratori 1,2,3,6,7,11 e 12 sono collocati letteralmente a pochi metri dai confini di queste aree, mentre gli altri distano da questi poche centinaia di metri, facendo risultare la supposta non interferenza del tutto priva di reale significato, stanti le finalità di tutela che sovrintendono alla loro individuazione.

I Siti di Importanza Regionale in questione sono i SIR 35 “Passo della Raticosa, Sassi di San Zanobi e della Manteca” (coincidente col Sito Natura 2000 IT5140001) e SIR 37 “Conca di Firenzuola” (coincidente col Sito Natura 2000 IT5140003).

Conclusioni

La considerazione dei proponenti per i vincoli derivanti dal PTCP provinciale di Firenze è talmente scarsa che la compatibilità del progetto viene analizzata in appena 3 pagine al punto 2.5.3 dell'allegato “WON038_S_3_Relazione_generale_signed”, e, all'interno del documento, non viene neanche riportata nell'indice generale.

L'ampia estensione territoriale su cui ricadrebbero gli interventi e le dimensioni degli aerogeneratori di progetto, contraddistinguono questo impianto rendendolo del tutto inadeguato al territorio su cui si andrebbe a collocare.

In definitiva si ritiene che quanto osservato dimostri che la sua realizzazione si porrebbe in palese contraddizione con i principi generali e con gli obiettivi specifici di tutela del PTCP, e se ne richiede pertanto la bocciatura, privilegiando “l'opzione zero”.